SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 1° ottobre 2012 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 settembre 2012.

Rettifica delle graduatorie dei progetti presentati a valere sul Fondo europeo per i Rifugiati, sull'Azione 1 e sull'Azione 5 del programma annuale 2011.

L'AUTORITÀ RESPONSABILE

Vista la decisione 2007/573/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio;

Considerati gli orientamenti strategici relativi al periodo di programmazione 2008-2013 adottati dalla commissione con la decisione 2007/815/CE del 29 novembre 2007;

Vista la decisione della commissione 2008/22/CE del 19 dicembre 2007 recante modalità di applicazione della decisione 2007/573/CE relativamente ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo e successive decisioni modificative - Decisione del 9 luglio 2009 2009/533/CE e decisione del 3 marzo 2011 2011/152/UE;

Visto il decreto prot. n. 1746 del 29 aprile 2008, con il quale il Capo dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ha designato, quale autorità responsabile del Fondo, il direttore centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo;

Vista la decisione C(2008) 2777 del 5 dicembre 2008 di approvazione da parte della Commissione europea del programma pluriennale 2008-2013;

Visto il programma annuale 2011, approvato con decisione C(2011) 5891 dell'11 agosto 2011 e il programma annuale 2012, approvato con decisione C (2012) 1203 del 27 febbraio 2012;

Visto il decreto prot. n. 9483 del 12 dicembre 2011, con il quale si stabilisce la ripartizione delle risorse finanziarie stanziate a valere sul Fondo;

Visti i propri decreti prot n. 9485 del 12 dicembre 2011 e prot. n. 9877 del 29 dicembre 2011 per l'adozione degli avvisi pubblici per la presentazione di progetti a carattere di sistema e/o a valenza territoriale finanziati a valere del Fondo europeo per i rifugiati annualità 2011 e 2012;

Visto il decreto prot. n. 1953 del 14 marzo 2012 di nomina delle commissioni tecniche di valutazione ed i successivi decreti del 1° giugno 2012 prot n. 3955 e del 5 giugno;

Considerato che ai progetti «a carattere di sistema» e/o «a valenza territoriale» sono stati complessivamente riservati € 11.267.785,44 per l'annualità 2011 e € 7.940.011,52 per l'annualità 2012, di cui al succitato decreto prot. n. 9483 del 12 dicembre 2011;

Viste le proposte di graduatoria dei progetti, trasmesse dalle commissioni di valutazione in data 27 giugno 2012 e 30 luglio 2012;

Rilevato che le commissioni di valutazione all'esito dell'esame compiuto sui singoli progetti ammessi hanno elaborato per ciascuna azione una diversa graduatoria

Visto il decreto prot. 4870 del 4 luglio 2012, con il quale sono state approvate, per ciascuna azione, le graduatorie dei progetti presentati a valere sul programma annuale 2011 e 2012 del Fondo europeo per i rifugiati 2008/2013;

Visto il decreto prot. n. 5630 del 2 agosto 2012 di annullamento, relativamente all'azione 1, della graduatoria approvata con il succitato decreto prot. n. 4870 del 4 luglio 2012 e di approvazione di una nuova graduatoria;

Rilevate delle economie sulla quota comunitaria pari a € 535.675,70 rispettivamente di € 58.754,86 sull'azione 2, di € 200.000,50 sull'azione 3 e di € 276.920,34 sull'azione 4 del programma annuale 2011, a conclusione delle procedure di selezione di progetti annuali a valere sull'AP 2011 e pluriennali a valere sul programma annuale 2011 e 2012, dovute alla presentazione di proposte progettuali per una dotazione complessiva inferiore alle risorse stanziate;

Considerata la richiesta inviata alla Commissione europea con nota prot. n. 6437 del 17 settembre 2012 di modifica del programma annuale 2011 che costituisce una modifica inferiore al 10% del contributo totale del Fondo e, pertanto non comporta, ai sensi dell'art. 23 della decisione 2008/22/CE, una revisione e nuova approvazione del medesimo programma annuale da parte della Commissione europea;

Considerato lo stato di emergenza umanitaria che sta coinvolgendo il territorio italiano e la necessità di potenziare le misure di effettiva accoglienza ed integrazione rivolte ai richiedenti/ titolari di protezione internazionale

Decreta:

Sull'azione 1 e sull'azione 5 del programma annuale 2011 del Fondo europeo per i rifugiati sono allocate le risorse residue e non utilizzate, originariamente allocate su differenti azioni, finanziate a valere sul medesimo programma annuale.

Per le motivazioni di cui in premessa, vengono modificate e integrate le seguenti graduatorie che costituiscono parte integrante del presente decreto:

per l'azione 1, la graduatoria approvata con decreto prot. n. 5630 del 2 agosto 2012;

per l'azione 5, la graduatoria approvata con decreto prot. n. 4870 del 4 luglio 2012.

Il testo integrale del presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sui siti Internet di riferimento dell'Autorità responsabile - Ministero dell'interno, www.interno.it - e dell'Autorità delegata - Associazione Nazionale dei comuni italiani www.serviziocentrale.it

Roma, 18 settembre 2012

L'Autorità responsabile: SCOTTO LAVINA

12A10247

DECRETO 25 settembre 2012.

Modifica dell'allegato B di cui al decreto 26 luglio 2012 concernente le sanzioni agli enti locali inadempienti al patto di stabilità, relativo all'anno 2011.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Visto l'art. 7 comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149 con il quale è prevista a carico degli enti che non rispettano il patto di stabilità una riduzione di risorse a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e che in caso di incapienza dei predetti fondi gli enti sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue;

Considerato che il testo del predetto art. 7 comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149 prevedeva - prima della modifica introdotta dall'art. 4, comma 12-*bis* del decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 - l'applicazione di un importo a titolo di sanzione non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 2012, con il quale sono state applicate le predette sanzioni agli enti locali inadempienti al patto di stabilità relativo all'anno 2011;

Vista la nota n. 76458 del 19 settembre 2012 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale sono stati forniti aggiornamenti su alcuni comuni compresi nell'allegato B del predetto decreto ministeriale 26 luglio 2012;

Considerata, pertanto, l'esigenza di aggiornare il solo allegato B degli enti assoggettati a sanzione, sulla base della nuova comunicazione del predetto Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

L'allegato B di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2012 richiamato in premessa, concernente i comuni inadempienti al patto di stabilità interno per mancato invio della certificazione ovvero di invio di certificazione non conforme, è modificato nelle nuove risultanze allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2012

Il capo del Dipartimento: PANSA

ALLEGATO *B*

CODICE ENTE	Comune	Prov.	Anno Certificazione per calcolo 3% entrate correnti	IMPORTO SANZIONE	Somme da recuperare su fondi erogati dal Ministero dell'Interno	Somme da versare al Bilancio dello Stato
Elenco comuni						
1010020030	ALESSANDRIA	AL	2010	3.045.940,00	2.786.129,90	259.810,10
4150720170	BUCCINO	SA	2009	106.417,00	106.417,00	
5190550140	CACCAMO	PA	2009	199.043,00	199.043,00	
4150200190	CASAL DI PRINCIPE	CE	2009	301.746,00	301.746,00	
4160410430	MELISSANO	LE	2010	105.021,00	105.021,00	
4160410510	NARDO'	LE	2010	854.910,00	854.910,00	
5190820190	SALEMI	TP	2009	257.905,00	257.905,00	

12A10486

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 settembre 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 28 settembre 2012 e scadenza 30 settembre 2014, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, e in particolare l'articolo 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 settembre 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati a 50.046 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» («CTZ»);

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di «CTZ», con decorrenza 28 settembre 2012 e scadenza 30 settembre 2014. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.000 milioni di euro e un importo massimo di 4.000 milioni di euro.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8 e 9.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo pari al 30 per cento dell'ammontare nominale massimo indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i certificati sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei certificati sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i certificati assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai «CTZ» emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461; il rimborso dei cer-

tificati stessi verrà effettuato in unica soluzione il 30 settembre 2014, tenendo conto delle disposizioni dei predetti decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997.

Ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'articolo 1 comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'articolo 13 comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto articolo 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'articolo 16 comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'articolo 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,20 per cento, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare dell'importo minimo di un millesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Le richieste presentate a prezzi superiori a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'articolo 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma dell'articolo 1 del presente decreto devono pervenire entro le ore 11 del giorno 25 settembre 2012, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente articolo 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo 7, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 10.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti certificati per un importo pari al 30 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'articolo 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 26 settembre 2012.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'articolo 7 del presente decreto e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.

Art. 11.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 25 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ» ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta ordinaria, sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 12.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 settembre 2012, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 13.

Il 28 settembre 2012 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1) articolo 8.

Art. 14.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2014, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranche ed al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranche stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2012

Il direttore: CANNATA

12A10517

DECRETO 24 settembre 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,10%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 settembre 2010 e scadenza 15 settembre 2016, quindicesima e sedicesima tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'articolo 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 settembre 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 50.046 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i decreti in data 24 gennaio 2011, come integrato dal decreto dell'8 marzo 2011, 25 marzo e 20 aprile 2011, 23 febbraio, 25 maggio, 25 giugno e 24 agosto 2012, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattordici tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% con godimento 15 settembre 2010 e scadenza 15 settembre 2016, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quindicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della ventiduesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% indicizzati all'«Indice Eurostat», con godimento 15 marzo 2010 e scadenza 15 settembre 2021;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quindicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i»), con godimento 15 settembre 2010 e scadenza 15 settembre 2016, di cui al decreto del 24 gennaio 2011, altresì citato

nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche e l'emissione della ventiduesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% indicizzati all'«Indice Eurostat», con godimento 15 marzo 2010 e scadenza 15 settembre 2021, citata nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 24 gennaio 2011.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 50% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Le prime quattro cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 25 settembre 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 24 gennaio 2011; a modifica di quanto disposto dal predetto articolo 9, gli operatori potranno presentare fino ad un massimo di cinque offerte.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 24 gennaio 2011.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

La commissione di collocamento, prevista dall'articolo 8 del citato decreto del 24 gennaio 2011, verrà corrisposta nella misura dello 0,20% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sedicesima tranche dei titoli stessi per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto; il predetto importo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro.

Tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'articolo 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della quindicesima tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto 24 gennaio 2011, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 26 settembre 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In considerazione della durata residua dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto, i medesimi vengono assimilati ai titoli con vita residua di tre anni; pertanto l'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP€i triennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta ordinaria, sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 settembre 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 13 giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 24 gennaio 2011. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 28 settembre 2012.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), articolo 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), articolo 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2013 al 2016, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2016, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2012

Il direttore: CANNATA

12A10518

DECRETO 24 settembre 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,10%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2010 e scadenza 15 settembre 2021, ventiduesima e ventitreesima tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 settembre 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 50.046 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i decreti in data 26 aprile, 21 giugno, 22 luglio, 23 settembre e 22 ottobre 2010, 21 febbraio, 20 aprile, 25 maggio, 25 luglio e 24 ottobre 2011 e 26 marzo 2012, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime ventuno tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% con godimento 15 marzo 2010 e scadenza 15 settembre 2021, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ventiduesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della quindicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% indicizzati all'«Indice Eurostat», con godimento 15 settembre 2010 e scadenza 15 settembre 2016;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una ventiduesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i»), con godimento 15 marzo 2010 e scadenza 15 settembre 2021, di cui al decreto del 21 giugno 2010, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche e l'emissione della quindicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% indicizzati all'«Indice Eurostat», con godimento 15 settembre 2010 e scadenza 15 settembre 2016, citata nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 21 giugno 2010.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 50% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Le prime cinque cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 25 settembre 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 21 giugno 2010; a modifica di quanto disposto dal predetto art. 9, gli operatori potranno presentare fino ad un massimo di cinque offerte.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 21 giugno 2010.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ventitreesima tranche dei titoli stessi per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; il predetto importo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro.

Tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della ventiduesima tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto 21 giugno 2010, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 26 settembre 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP€i decennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta ordinaria, sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata

trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 settembre 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 13 giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 21 giugno 2010. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 28 settembre 2012.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2013 al 2021, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2021, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 21 giugno 2010, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2012

Il direttore: CANNATA

12A10519

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Fruzsina Erdélyi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 14 agosto 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Fruzsina Erdélyi nata a Fehérgyarmat (Ungheria) il giorno 8 gennaio 1985, di cittadinanza ungherese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Fogorvosdoktori (dr. med. dent.)» rilasciato in data 5 luglio 2008 con il n. PTD000062 dalla facoltà di odontoiatria dell'Università Semmelweis - Ungheria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Fogorvosdoktori (dr. med. dent.)» rilasciato dalla facoltà di odontoiatria dell'Università Semmelweis - Ungheria - in data 5 luglio 2008 con il n. PTD000062 alla sig.ra Fruzsina Erdélyi, nata a Fehérgyarmat (Ungheria) il giorno 8 gennaio 1985, di cittadinanza ungherese, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Fruzsina Erdélyi è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2012

p. *Il direttore generale*
PARISI

12A10482

DECRETO 18 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Laura Saksing, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 1° agosto 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Laura Saksing nata a Tartu (Estonia) il giorno 27 giugno 1986, di cittadinanza estone, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diplom hambaarstiteaduse» rilasciato in data 21 giugno 2010 con il n. MA 003132 dalla Università di Tartu - Estonia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diplom hambaarstiteaduse» rilasciato dalla Università di Tartu - Estonia - in data 21 giugno 2010 con il n. MA 003132 alla sig.ra Laura Saksing, nata a Tartu (Estonia) il giorno 27 giugno 1986, di cittadinanza estone, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Laura Saksing è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2012

p. *Il direttore generale*
PARISI

12A10483

DECRETO 18 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Daniela Sabine Narajek, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza presentata il 31 luglio 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Daniela Sabine Narajek nata a Englewood (New Jersey) il giorno 22 marzo 1972, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 8 maggio 2001 dalla Hessisches Landesprüfungsamt für Heilberufe - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato dalla Hessisches Landesprüfungsamt für Heilberufe - Germania - in data 8 maggio 2001 alla sig.ra Daniela Sabine Narajek, nata a Englewood (New Jersey) il giorno 22 marzo 1972, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

La sig.ra Daniela Sabine Narajek è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2012

p. *Il direttore generale*
PARISI

12A10484

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 settembre 2012.

Modifica del decreto del 31 luglio 2012 relativo all'autorizzazione a «Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l. - TCA S.r.l.» a svolgere le attività di controllo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-*sexdecies* e 118-*septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo nonché gli schemi di piano di controllo e di prospetto tariffario delle produzioni vitivinicole DOP e IGP;

Visto il decreto prot. 21413 del 31 luglio 2012 relativo all'autorizzazione a «Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l. - TCA S.r.l.» a svolgere le attività di controllo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 a carico delle IGP Toscana o Toscano, Costa Toscana e Colli della Toscana Centrale ed in particolare l'articolo 4;

Considerato che la convenzione presentata contestualmente al piano dei controlli delle IGP Toscana o Toscano, Costa Toscana e Colli della Toscana Centrale da parte dell'organismo di controllo T.C.A. srl, e successivamente approvata con il decreto prot. 21413 del 31 luglio 2012, non è stata accettata dall'organismo di controllo Valoritalia srl il quale ha ritenuto di non sottoscriverla;

Visto il tentativo di mediazione promosso dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore mediante la convocazione di una riunione tenutasi in data 24 settembre 2012, alla quale hanno partecipato i rappresentanti della Regione Toscana, degli organismi di controllo Valoritalia srl e T.C.A. srl, nonché dell'Ente tutela vini di Toscana;

Considerato che, nel corso della riunione del 24 settembre 2012, non si è addivenuti ad un accordo e che pertanto Valoritalia srl non ha inteso sottoscrivere la convenzione sopra richiamata;

Ritenuto necessario modificare il citato provvedimento abrogando, in particolare, le disposizioni fissate all'articolo 4 con le quali è stato stabilito che l'organismo di controllo T.C.A. srl, per le attività di controllo sulle IGP Toscano o Toscana, Costa Toscana e Colli della Toscana centrale, si avvale dell'organismo di controllo Valoritalia S.r.l. secondo le modalità di cui alla convenzione approvata con il medesimo decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. L'articolo 4 comma unico del decreto ministeriale prot. 21413 del 31 luglio 2012 è abrogato.

2. La struttura di controllo T.C.A. srl effettuerà in autonomia le verifiche di conformità previste dall'art. 118-septdecies del Regolamento (CE) 1234/07, e successive disposizioni applicative nei confronti di tutti i soggetti che operano all'interno delle filiere delle IGP Toscana o Toscano, Costa Toscana e Colli della Toscana Centrale secondo le modalità previste dai piani di controllo approvati;

Il presente decreto entra in vigore dalla data di sua emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A10485

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «CMR Coop Società Cooperativa» in Bologna e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale n. 287/2011 del 17 giugno 2011 con il quale la società cooperativa CMR Coop Società Cooperativa, con sede in Bologna è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Gianfranco Parisi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 5 agosto 2011 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Di Paola, nato a L'Aquila il 29 giugno 1957, domiciliato in Roma, Via Anastasio II n. 442, in sostituzione dell'avv. Gianfranco Parisi, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 giugno 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10278

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Giada Immobiliare società cooperativa edilizia, in liquidazione», in Sant'Elpidio a Mare e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la relazione del liquidatore pervenuta in data 14 ottobre 2011 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto che in data 13 dicembre 2011 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Giada Immobiliare Società cooperativa edilizia», in liquidazione, con sede in Sante'Elpidio a Mare (FM) (codice fiscale 01760750446) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato commissario liquidatore l'avv. Pietro Sarrocco, nato a Roma il 25 dicembre 1964, ivi domiciliato in via Pasubio n. 4.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 giugno 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10306

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società Cooperativa Agricola dei Valori - Società cooperativa», in Potenza Picena e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197. recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 16 aprile 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto che in data 20 ottobre 2011 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio

del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al Legale Rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa Agricola dei Valori - Società Cooperativa, con sede in Potenza Picena (Macerata) (codice fiscale 01598660437) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Fanesi nato ad Ascoli Piceno il 2 ottobre 1965, domiciliato in Castel di Lama (Ascoli Piceno), Contrada Cerreto, n. 1.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001. n. 64, pubblicato nella *G.U.* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 giugno 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10329

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Logistica Società Cooperativa a r.l.», in Fano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il verbale di mancata revisione in data 28 gennaio 2011 dove l'ispettore ha proposto il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. senza nomina del liquidatore;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Considerato che dall'esame della situazione patrimoniale è stato rilevato lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto che in data 7 febbraio 2012 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa agli interessati;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Soc. Coop. Logistica Società cooperativa a r.l., con sede in Fano (PS) (codice fiscale 02442951204) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Fanesi nato ad Ascoli Piceno il 2 ottobre 1965, domiciliato in Castel di Lama (Ascoli Piceno), Contrada Cerreto, n. 1.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *G.U.* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 giugno 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10330

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Giovarello S.C. Società Cooperativa», in Villa Minozzo e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 29 marzo 2011 e del successivo accertamento in data 20 luglio 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto che in data 2 novembre 2011 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al Legale Rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Coop. Giovarello S.C. Società cooperativa, in liquidazione, con sede in Villa Minozzo (RE) (codice fiscale 02206240356) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato commissario liquidatore la rag. Cristiana De Simone, nata a Roma il 3 marzo 1970, ivi domiciliata in via Gaetano Ermoli, n. 22.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *G.U.* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 giugno 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10331

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Fortunata Valdamone Società Cooperativa edilizia a r.l.», in Brisighella e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione dei Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 30 dicembre 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto che in data 25 luglio 2011 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al Legale Rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'Associazione nazionale di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La Soc. Coop. La Fortunata Valdamone Soc. Coop. Edilizia a r.l. in liquidazione - Soc. Coop. a r.l., con sede in Brisighella (RA) (codice fiscale n. 00436100390) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Battistini, nato a Roma il 25 luglio 1971, ivi domiciliato in Via Edoardo D'Onofrio, n. 67.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta trattamento economico previsto dal

D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano presupposti di legge.

Roma, 14 giugno 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10332

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Edil Fiore e Franci Società Cooperativa in liquidazione» in Fano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista le risultanze della revisione ministeriale in data 24 gennaio 2012 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro del l'imprese;

Visto che in data 22 maggio 2012 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edil Fiore e Franci Soc. Coop. In liquidazione», con sede in Fano (PU) (codice fiscale n. 02658420613) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.,

Considerate le specifiche e plurime competenze materia è nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Pieri, nato a Pesaro il 17 aprile 1967, ivi domiciliato in via Nitti, n. 34.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 giugno 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10333

DECRETO 27 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Insieme Società cooperativa sociale in liquidazione», in Falconara Marittima e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la relazione del legale rappresentante in data 26 marzo 2012 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, se relativamente agli organi societari, sede sociale e il rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Visto che in data 9 maggio 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al Legale Rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La soc. coop. «Insieme Società Cooperativa Sociale in liquidazione», con sede in Falconara Marittinia (Ancona) (codice fiscale 02387510429) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato commissario liquidatore il dott. Vito Duce, nato a Taranto il 22 dicembre 1964, domiciliato in Roma, Via Etna n. 14.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 giugno 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10298

DECRETO 27 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Business società cooperativa in liquidazione», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria conclusa in data 2 dicembre 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, se relativamente agli organi societari, sede sociale e il rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Visto che in data 21 maggio 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al Legale Rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Società Cooperativa Business Società Cooperativa in liquidazione, con sede in Firenze (codice fiscale 05732560486) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato Commissario liquidatore l'avv. Andrea Maria Paolucci, nato a Salerno il 26 giugno 1965 domiciliato in Roma, Piazza San Giovanni in Laterano n. 40.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 giugno 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10299

DECRETO 27 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa a responsabilità limitata Castel Doria», in Ventimiglia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 18 aprile 2011 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 11 ottobre 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, se relativamente agli organi societari, sede sociale e il rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Visto che in data 3 febbraio 2012 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al Legale Rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Società Cooperativa a responsabilità limitata Castel Doria, con sede in Ventimiglia (Imperia) (codice fiscale 01329540080) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Marastoni, nato a Castelnuovo né Monti (Reggio Emilia) il 1° settembre 1959, domiciliato in Genova, Viale Brigata Bisagno, n. 4/1.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M.. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *G.U.* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzella Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 giugno 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10300

DECRETO 27 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della « La Fabbrica dei Sogni Società cooperativa sociale», in Sanremo e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 9 agosto 2011 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 15 novembre 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società sotto indicata;

Visto quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, se relativamente agli organi societari, sede sociale e il rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Visto che in data 3 febbraio 2012 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al Legale Rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La soc. coop. La Fabbrica dei Sogni Società cooperativa sociale, con sede in Sanremo (Imperia) (codice fiscale 01455150084) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Marastoni, nato a Castelnuovo né Monti (Reggio Emilia) il 1° settembre 1959, domiciliato in Genova, Viale Brigata Bisagno, n. 4/1.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M.. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *G.U.* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 giugno 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10301

DECRETO 27 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «BTS - Bianchi Trasporti e Servizi piccola società coop. r.l.», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 21 giugno 2011, dalle quali si rileva lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto quanto emerge dalla visura camerate aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, se relativamente agli organi societari, sede sociale e il rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Visto che in data 9 maggio 2012 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Soc. coop. «BTS-Bianchi Trasporti e Servizi Piccola società coop. r.l.», con sede in Genova (codice fiscale 01238700999) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Marastoni, nato a Castelnuovo né Monti (Reggio Emilia) il 1° settembre 1959, domiciliato in Genova, Viale Brigata Bisagno, n. 4/1.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *G.U.* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 giugno 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10302

DECRETO 27 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della « CAVT Piccola Società Cooperativa a r.l., in liquidazione», in Rovegno e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 27 settembre 2011 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 18 novembre 2011, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società sotto indicata;

Visto quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, se relativamente agli organi societari, sede sociale e il rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Visto che in data 3 febbraio 2012 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Coop. CAVT Piccola Società Cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede in Rovegno (Genova) (codice fiscale 03875760105) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Marastoni, nato a Castelnuovo né Monti (Reggio-Emilia) il 1° settembre 1959, domiciliato in Genova, viale Brigata Bisagno n. 4/1.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 giugno 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10303

DECRETO 27 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Pegaso», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la relazione ministeriale di mancata revisione in data 20 gennaio 2012 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, se relativamente agli organi societari, sede sociale e il rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Visto che in data 21 maggio 2012 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Società Cooperativa Pegaso», con sede in Firenze (codice fiscale 05587900480) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato commissario liquidatore l'avv. Giovanni Galoppi, nato a Roma il 4 febbraio 1956, ivi domiciliato in via Gregoriana n. 56.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 giugno 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10304

DECRETO 27 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Edilizia Costruiamo Insieme - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata in liquidazione», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la relazione del legale rappresentante in data 28 aprile 2011 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, se relativamente agli organi societari, sede sociale e il rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Visto che in data 3 giugno 2011 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa Edilizia Costruiamo Insieme - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Firenze (codice fiscale 01214040469) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato commissario liquidatore l'avv. Giovanni Galoppi, nato a Roma il 4 febbraio 1956, ivi domiciliato in via Gregoriana n. 56.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 giugno 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10305

DECRETO 27 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Loges Società Cooperativa», in Tolentino e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 23 maggio 2011 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, se relativamente agli organi societari, sede sociale e il rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto che in data 15 maggio 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa agli interessati;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La soc. coop. «Loges Società cooperativa in liquidazione», con sede in Tolentino (Macerata) (codice fiscale 03517930271) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato commissario liquidatore il dott. Vito Puce, nato a Taranto il 22 dicembre 1964, domiciliato in Roma, via Etna n. 14.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 giugno 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10312

DECRETO 27 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Volta Società Cooperativa Sociale Onlus», in Como e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista l'istanza in data 27 marzo 2012 con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la Società Cooperativa Volta Società Cooperativa Sociale Onlus, fosse ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di tappresentanza conclusa in data 29 febbraio 2012 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa;

Visto quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, se relativamente agli organi societari, sede sociale e il rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Visto che in data 22 maggio 2012 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione nazionale di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La Società Cooperativa Volta Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Como (codice fiscale n. 02866770130) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato commissario liquidatore l'avv. Enrico Caratozzolo, nato a Messina il 1° gennaio 1966, ivi domiciliato in via Maddalena, n. 42.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *G.U.* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 giugno 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10334

DECRETO 27 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società Agricola Chicco & Oliva Società Cooperativa in liquidazione», in Magliano in Toscana e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 29 novembre 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, se relativamente agli organi societari, sede sociale e il rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Visto che in data 21 maggio 2012 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del Codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Società Cooperativa Società Agricola Chicco & Oliva Società Cooperativa in liquidazione, con sede in Magliano in Toscana (GR) (codice fiscale n. 01421060532) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato commissario liquidatore l'Avv. Giovanni Galoppi, nato a Roma il 4 febbraio 1956, ivi domiciliato in Via Gregoriana, n. 56.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M.. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 giugno 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10335

DECRETO 4 luglio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società Cooperativa Calabra», in Rossano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 28 ottobre 2010 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 21 gennaio 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società sotto indicata;

Visto quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, sede sociale e il rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Visto che in data 15 febbraio 2012 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Società Cooperativa Calabra, con sede in Rossano (CS) (codice fiscale 02873140780) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominata commissario liquidatore l'avv. Mariarosa Passarella, nata a Praia a Mare (CS) il 10 febbraio 1975, domiciliata in Tortora (CS), via Rosaneto, n. 28.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *G.U.* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 luglio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10172

DECRETO 4 luglio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Santa Rita Piccola società cooperativa a r.l.», in San Lucido e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 13 dicembre 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società sotto indicata;

Visto quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, sede sociale e il rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Visto che in data 19 marzo 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Santa Rita Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in San Lucido (Cosenza) (codice fiscale 02395150788) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato commissario liquidatore il prof. dott. Antonio Galante, nato a Policoro (Matera) il 3 luglio 1976, ivi domiciliato in via Forlì n. 8.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 luglio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10307

DECRETO 4 luglio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Millevoglie società cooperativa a responsabilità limitata», in Rocca di Neto e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 29 gennaio 2011 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria situazione, concluso in data 5 agosto 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, sede sociale e il rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Visto che in data 24 febbraio 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Millevoglie Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rocca di Neto (Crotone) (codice fiscale 02359800790) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato commissario liquidatore il prof. dott. Antonio Galante, nato a Policoro (Matera) il 3 luglio 1976, ivi domiciliato in via Forlì n. 8.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 luglio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10308

DECRETO 4 luglio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Abcons Trasporti & Spedizioni Società Cooperativa», in Mira e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 12 ottobre 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società sotto indicata;

Visto quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, sede sociale e il rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Visto che in data 3 febbraio 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa agli interessati;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Abcons Trasporti & Spedizioni Società cooperativa», con sede in Mira (Venezia) (codice fiscale 03768160271) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato commissario liquidatore il dott. Corrado Barsella, nato a Ravenna, il 19 novembre 1958, domiciliato in Venezia, Dorsoduro n. 405/A.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 luglio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10313

DECRETO 4 luglio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Autoconsumo Società Cooperativa», in Ostuni e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 10 giugno 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società sotto indicata;

Visto quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, sede sociale e il rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Visto che in data 19 marzo 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Autoconsumo Società cooperativa», con sede in Ostuni (Brindisi) (codice fiscale 02107070746) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominata commissario liquidatore l'avv. Celeste Defina, nata a Bari il 24 luglio 1972, domiciliata in Matera, via Lupo Protospata n. 48.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 luglio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10314

DECRETO 4 luglio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Genius Multiservice Società Cooperativa», in Foggia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 5 gennaio 2012 e del successivo supplemento di verifica, concluso in data 25 febbraio 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società sotto indicata;

Visto quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, sede sociale e il rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Visto che in data 19 marzo 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Genius Multiservice Società cooperativa», con sede in Foggia (codice fiscale 03485720712) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominata commissario liquidatore l'avv. Celeste Defina, nata a Bari il 24 luglio 1972, domiciliata in Matera, via Lupo Protospata n. 48.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 luglio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10315

DECRETO 4 luglio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Leone Servizi Società Cooperativa», in Padova e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista l'istanza in data 11 aprile 2012 con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che «Leone Servizi Società cooperativa» fosse ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 9 marzo 2012 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società sopra citata;

Visto quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, sede sociale e il rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Visto che in data 25 maggio 2012 é stato comunicato, ai sensi degli arti. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al Legale Rappresentate, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'Associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Leone servizi società Cooperativa», in liquidazione, con sede in Padova (PD) (codice fiscale 04344950284) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile;

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominata commissario liquidatore: la Dott.ssa Cristiana Fargnoli nata a Roma il 5 febbraio 1975 ivi domiciliata in via Appia Nuova n. 591.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 luglio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10324

DECRETO 4 luglio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Utile servizi società cooperativa», in Padova e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista l'istanza in data 12 aprile 2012 con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che «Utile Servizi società cooperativa» fosse ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 9 marzo 2012 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società sopra citata;

Visto quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, sede sociale e il rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Visto che in data 25 maggio 2012 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al Legale Rappresentate, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267; Sentita l'Associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Utile servizi società cooperativa», in liquidazione, con sede in Padova (codice fiscale 04337440285) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerate le specifiche e plurime competenze in mater: a è nominato commissario liquidatore il dott. Ezio Busato, nato a Treviso il 13/04/1948, domiciliato in Padova, Piazza A. De Gasperi, n. 12.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 luglio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10325

DECRETO 4 luglio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ecomigika S.r.l. Società Cooperativa», in Monopoli e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 6 dicembre 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società sotto indicata;

Visto quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, sede sociale e il rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Visto che in data 3 febbraio 2012 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al Legale Rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Ecomigika S.r.l. Società cooperativa», con sede in Monopoli (Bari) (codice fiscale 06661930724) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato Commissario liquidatore il dott. Vincenzo Marranzini, nato a Pisticci (MT) il 26 gennaio1963, domiciliato in Matera, Via Luigi Einaudi, n. 73.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 luglio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10326

DECRETO 4 luglio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società Cooperativa per la Casa», in Schio e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista l'istanza del Legale Rappresentante in data 20 marzo 2012 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società sotto indicata;

Visto quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, sede sociale e il rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Visto che in data 09/05/2012 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al Legale Rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Soc. coop. «Società cooperativa per la casa», con sede in Schio (VI) (codice fiscale 83005890245) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominata commissario liquidatore l' Avv. Cecilia Rizzica nata a Roma il 16 gennaio 1974, ivi domiciliata in Via Paolo Frisi, n. 18.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M.. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 luglio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10327

DECRETO 4 luglio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Quarta età coop. sociale», in Novoli e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 27 ottobre 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, sede sociale e il rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Visto che in data 24 febbraio 2012 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al Legale Rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Quarta Età Coop. sociale», con sede in Novoli (Lecce) (codice fiscale 03330250758) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato Commissario liquidatore il dott. Vincenzo Marranzini, nato a Pisticci (Matera) il 26 gennaio 1963, domiciliato in Matera, Via Luigi Einaudi, n. 73.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *G.U.* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 luglio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10328

DECRETO 17 settembre 2012.

Nomina del collegio commissariale della Spa R.D.B., in Pontenure, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 riguardo la «Nuova Disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del Tribunale di Piacenza in data 10 settembre 2012, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la R.D.B. SpA con sede in Pontenure (PC) - codice fiscale n. 00110990330;

Visto l'art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 270/99, il quale dispone che «entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari straordinari»;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il Regolamento previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo n. 270/99 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'articolo 104 del decreto legislativo n. 270/99;

Considerato che il Tribunale di Piacenza nel decreto di apertura della procedura sopra citato ha segnalato come «opportuna e necessaria» la nomina a commissari straordinari degli stessi professionisti già nominati quali commissari giudiziali al fine di non disperdere il patrimonio di conoscenze già acquisito dai medesimi in una prospettiva di sollecita definizione della procedura della R.D.B. SpA;

Ritenuto di procedere alla nomina dell'organo commissariale nella Procedura sopra citata, nelle persone dei signori prof. Renato Camodeca, avv. Paolo Cevolani e avv. Giorgio Zanetti, già commissari giudiziali, in adesione alla motivata indicazione del competente Tribunale;

Visti gli articoli 38 comma 3, e 105 commi 2 e 4 del citato decreto legislativo n. 270/99, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della R.D.B. SpA citata nelle premesse sono nominati commissari straordinari, i signori:

prof. Renato Camodeca, nato a Mantova, il 28 novembre 1966;

avv. Paolo Cevolani, nato a Cento (FE), il 25 giugno 1963;

avv. Giorgio Zanetti, nato a Seregno (MI), il 7 aprile 1961.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Piacenza;

alla Camera di Commercio di Piacenza;

alla Regione Emilia Romagna;

al Comune di Pontenure.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 settembre 2012

Il Ministro: PASSERA

12A10343

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Lisitens»

Estratto determinazione V&A/1153 del 24 agosto 2012

Specialità medicinale: LISITENS.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Crinos S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/2215/001-002/II/002.

Tipo di modifica: modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva.

Modifica apportata: aggiunta di un produttore alternativo della sostanza attiva «Lercanidipine hydrochloride hemihydrate»: Hetero Drugs Limited, S. Nos. 213, 214 and 255, Bonthapally Village, Jinnaram Mandal, Medak Distr., Andhra Pradesh (India).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A10046

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Latanoprost Vian».

Estratto determinazione V&A/1154 del 24 agosto 2012

Specialità medicinale: LATANOPROST VIAN.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Vian S.A.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/1730/001/II/001.

Tipo di modifica: modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva: altra variazione.

Modifica apportata: aggiornamento del DMF della sostanza attiva «Latanoprost» prodotta da Yonsung Fine Chemicals Co. Ltd.129-9 Suchon-Ri Jangan-Myeon, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do 445-944 (Republic of Korea).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A10047

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Cetirizina Sandoz».

Estratto determinazione V&A/1163 del 24 agosto 2012

Specialità medicinale: CETIRIZINA SANDOZ.

Confezioni:

037629019/M - «10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/ALU;

037629021/M - «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/ALU;

037629033/M - «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/ALU;

037629045/M - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/ALU;

037629058/M - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/ALU;

037629060/M - «10 mg compresse rivestite con film» 40 compresse in blister PVC/ALU;

037629072/M - «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/ALU;

037629084/M - «10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/ALU;

037629096/M - «10 mg compresse rivestite con film» 80 compresse in blister PVC/ALU;

037629108/M - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/ALU;

037629110/M - «10 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister PVC/ALU.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0584/001/II/040/G.

Tipo di modifica:

modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito altri eccipienti;

modifica sostenuta da uno studio sulla bioequivalenza;

sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito. Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione della liberazione dei lotti;

modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito. Modifiche importanti nel procedimento di fabbricazione, suscettibili di avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza o l'efficacia;

modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito. Sino a 10 volte superiore alla dimensione attuale approvata del lotto. Modifica dell'imballaggio primario del prodotto finito. Composizione qualitativa e quantitativa.

Modifica apportata:

introduzione di due nuovi siti in sostituzione dei precedenti: Salutas Pharma Gmbh, Otto-von Guericke-Alle 1, D-39179 Barleben Germany e Sandoz Grup Saglik Urunleri, Ilaclari Sanayi ve Ticaret A.S., GOSB Ihsan Dede Cad. 900. sok., TR-41480 Gebze - Kocaeli, Turkey;

modifica della composizione del prodotto finito. Nuova dimensione del lotto: 1.250.000 o alternativamente 3.000.000 compresse rivestite. Modifica quali quantitativa del confezionamento primario: «Thinner aluminium foil layer»;

modifica delle specifiche del prodotto finito e alcune modifiche del processo produttivo, dei metodi analitici;

relative modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A10064

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ciprofloxacina Hospira».

Estratto determinazione V&A/1162 del 24 agosto 2012

Specialità medicinale: CIPROFLOXACINA HOSPIRA.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Hospira Italia S.r.l.

N. procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0609/001/II/006.

Tipo di modifica: modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito. Introduzione di un metodo di sterilizzazione terminale non standard.

Modifica apportata: introduzione di metodo alternativo per la fase di sterilizzazione del prodotto finito: proposta autoclave con getto d'acqua e autoclave a vapore.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A10065

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Exemestane Hikma».

Estratto determinazione V&A/1161 del 24 agosto 2012

Specialità medicinale: EXEMESTANE HIKMA.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Hikma Farmaceutica (Portugal) S.A.

N. procedura mutuo riconoscimento: PT/H/0308/001/II/003.

Tipo di modifica: modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva.

Modifica apportata: aggiunta di un produttore alternativo della sostanza attiva Cadila Healthcare Ltd. (Survey No 265, 2666, 267 Opp. Laxminarayan Petrol Pump Sarkhej-Bawala National HIghway N° 8A Changodar, Tal. Sanand, Dist. Ahmedabed 382210, Gujarat India).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A10066

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Quetiapina EG».

Estratto determinazione V&A/1160 del 24 agosto 2012

Specialità Medicinale: QUETIAPINA EG.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: EG S.P.A.

N° procedura mutuo riconoscimento: DK/H/1627/001,002,004,005/II/009.

Tipo di Modifica: modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito.

Modifica Apportata: modifica delle specifiche di dissoluzione sia al rilascio che alla shelf life. Estensione dei limiti delle specifiche a «Not less than 75% of the (Q) of the labelled amount of Quetiapine is dissolved in 45 min.».

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A10067

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Gamten»

Estratto determinazione V&A/1159 del 24 agosto 2012

Specialità Medicinale: GAMTEN.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immisiione in commercio in Italia, secondo procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: Octapharma Italy S.P.A.

N° procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0479/001/II/006

Tipo di modifica: modifica dell'imballaggio primario del prodotto finito. Composizione qualitativa e quantitativa medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici.

Modifica Apportata: introduzione di tappi alternativi che verranno utilizzati in Octapharma Vienna, Octapharma Lingolsheim and Octapharma Stoccolma, in aggiunta ai tappi attualmente utilizzati.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A10068

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Octagam»

Estratto determinazione V&A/1158 del 24 agosto 2012

Specialità medicinale: OCTAGAM.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia, secondo procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: Octapharma LTD.

N° procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0325/001/II/044.

Tipo di modifica: modifica dell'imballaggio primario del prodotto finito. Composizione qualitativa e quantitativa medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici.

Modifica apportata: aggiunta di un nuovo tappo, come sistema di chiusura del contenitore del prodotto finito.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A10069

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Lercadip»

Estratto determinazione V&A/1156 del 24 agosto 2012

Specialità medicinale: LERCADIP.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: Innova Pharma S.P.A.

N° procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0132/001/II/034/G e UK/H/0534/002/II/014/G.

Tipo di modifica: modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo.

Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva: altra variazione.

Modifica Apportata: aggiornamento del processo di produzione e dei IPC della sostanza attiva, con conseguente aggiornamento delle specifiche della sostanza attiva, mediante aggiunta di un test per i metalli pesanti («to no more than 20 ppm»).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A10070

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Esomeprazolo Zentiva».

Estratto determinazione V&A/1157 del 24 agosto 2012

Specialità medicinale: ESOMEPRAZOLO ZENTIVA.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: Zentiva Italia S.R.L.

N° procedura mutuo riconoscimento: IS/H/0155/001-002/II/011

Tipo di modifica: modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva.

Modifica apportata: aggiunta di un produttore alternativo della sostanza attiva: PCAS (SELOC France site) 19, Route de Meulan F-78520 LIMAY (France), sito alternativo per l'essiccazione del principio attivo VLG CHEM PCAS, 35, Avenue Jean Jaurès, F-92390 Villeneuve-La-Garenne (France), sito di micronizzazione: LAB-SERVICE Z.A. du Verdier B.P. 15 F-71960 La Roche Vineuse (France).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A10071

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Lercanidipina EG».

Estratto determinazione V&A/1155 del 24 agosto 2012

Specialità medicinale: LERCANIDIPINA EG.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: EG S.P.A.

N° procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0955/001-002/II/003

Tipo di modifica: modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva.

Modifica apportata: aggiunta DI Hetero Drugs Limited, S.Nos.213,214 e 255, Bonthapally Village, Jinnaram Mandal, Medak Distr., Andhra Pradesh, India quale produttore alternative della sostanza attiva «lercanidipine hydrochloride hemihydrate».

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A10072

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CROTONE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei metalli preziosi, approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la Camera di Commercio di Crotone, con determinazione dirigenziale n. 319 del 20 settembre 2012, ha disposto il ritiro del marchio di identificazione dei metalli preziosi della sotto indicata impresa, con contestuale cancellazione della stessa dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione all'indicata impresa sono stati riconsegnati alla Camera di Commercio di Crotone che ha provveduto alla loro deformazione.

N. marchio	Denominazione	Sede	Punzoni consegnati e deformati	Motivo del ritiro
16KR	Gallo Giuseppe	Crotone (KR)	2	Cessazione attività

12A10342

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 settembre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2988
Yen	101,58
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,803
Corona danese	7,4549
Lira Sterlina	0,79870
Fiorino ungherese	282,24
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Zloty polacco	4,1297
Nuovo leu romeno	4,5173
Corona svedese	8,4956

Franco svizzero	1,2110
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4215
Kuna croata	7,3932
Rublo russo	40,2662
Lira turca	2,3314
Dollaro australiano	1,2365
Real brasiliano	2,6289
Dollaro canadese	1,2654
Yuan cinese	8,1895
Dollaro di Hong Kong	10,0682
Rupia indonesiana	12410,27
Shekel israeliano	5,0538
Rupia indiana	69,4400
Won sudcoreano	1453,66
Peso messicano	16,6641
Ringgit malese	3,9611
Dollaro neozelandese	1,5601
Peso filippino	54,109
Dollaro di Singapore	1,5893
Baht tailandese	40,016
Rand sudafricano	10,7305

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A10322

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 settembre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2916
Yen	100,79
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,940
Corona danese	7,4563
Lira Sterlina	0,79680
Fiorino ungherese	283,28
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6963
Zloty polacco	4,1540
Nuovo leu romeno	4,5183
Corona svedese	8,4928
Franco svizzero	1,2095
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4370
Kuna croata	7,4265
Rublo russo	40,3205
Lira turca	2,3259
Dollaro australiano	1,2415
Real brasiliano	2,6175
Dollaro canadese	1,2668
Yuan cinese	8,1491
Dollaro di Hong Kong	10,0130
Rupia indonesiana	12351,43
Shekel israeliano	5,0608
Rupia indiana	69,0680
Won sudcoreano	1446,53
Peso messicano	16,6727
Ringgit malese	3,9691
Dollaro neozelandese	1,5742
Peso filippino	53,931
Dollaro di Singapore	1,5871
Baht tailandese	39,949
Rand sudafricano	10,7171

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A10323

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Pubblicazione sul Portale del Ministero della giustizia dei decreti di riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, l'obbligo di pubblicità relativo ai decreti di riconoscimento dei titoli professionali (di competenza del Ministero della giustizia) conseguiti in un altro Paese, quali titoli abilitanti all'accesso e all'esercizio della stessa professione in Italia - emanati ai sensi del decreto legislativo n. 206/2007 (attuazione della direttiva n. 2005/36/CE), del decreto legislativo n. 286/1998 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 - è assolto - dal l° luglio 2012 - con la pubblicazione sul sito del Ministero della giustizia - www.giustizia.it, link - riconoscimento dei titoli professionali.

12A07353

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Revoca del commissario liquidatore della cooperativa «Antonelliana», in Torino

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 478/2012 del 27 giugno 2012.

(*Omissis*);

Art. 1.

Il dott. Gianluigi Caruso, già nominato commissario liquidatore con decreto ministeriale del 21 ottobre 2004, n. 298/2004, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, è revocato dall'incarico.

Art. 2.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

12A10277

Revoca del Dr. Gianluigi Caruso dall'incarico di Commissario liquidatore della cooperativa «Cooperativa Grafica Italiana Società cooperativa», già nominato con D.M. del 10 maggio 2006, n. 256/2006.

(*Omissis*);

Art. 1.

Il Dr. Gianluigi Caruso, già nominato Commissario liquidatore con decreto ministeriale del 10 maggio 2006, n. 256/2006, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 è revocato dall'incarico.

Art. 2.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

12A10309

Revoca del Dr. Gianluigi Caruso dall'incarico di Commissario liquidatore della cooperativa «Vini Dai Colli Delle Marche - soc. coop. a r.l.», con sede in Ostra (AN) già nominato con D.M. del 28 luglio 2004, n. 212/2004.

(*Omissis*);

Art. 1.

Il Dr. Gianluigi Caruso, già nominato Commissario liquidatore con decreto ministeriale del 28 luglio 2004, n. 212/2004, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 è revocato dall'incarico.

Art. 2.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

12A10310

Revoca del Dr. Gianluigi Caruso dall'incarico di Commissario liquidatore della cooperativa «Consorzio Autotrasportatori Lughesi - FINCON.A.L.», con sede in Lugo (RA) già nominato con D.M. del 10 aprile 2008, n. GAB/1171.

(*Omissis*);

Art. 1.

Il Dr. Gianluigi Caruso, già nominato Commissario liquidatore con decreto ministeriale del 10 aprile 2008, n. GAB/1171, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 è revocato dall'incarico.

Art. 2.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

12A10311

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-229) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**		- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**		- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**		- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**		- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:				
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**		- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**		- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**		- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**		- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**		- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**		- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**		- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**		- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.